

In scadenza il 16 dicembre il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'**acconto** dell'imposta sostitutiva del **17%** sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall'art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento **a saldo**.

In via preliminare, va subito precisato che l'imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai **fondi previdenziali** che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il **modello F24**, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell'acconto e 1713 per effettuare il saldo dell'imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l'imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a **compensazione**, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come nel caso del **lavoro**

domestico, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di **rivalutazione**, il riferimento rimane l'art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l'**indice ISTAT** viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di **determinazione** dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo **storico** utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno. Pertanto, l'acconto verrà calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul **90%** del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo **previsionale**, che può essere utilizzato in

alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'**imponibile**, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il **16 febbraio 2026**, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L'imposta così determinata dovrà essere versata **al netto** dell'ammontare dell'acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di **operazioni straordinarie**, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall'estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di **estinzione**, sono tenuti al versamento dell'acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall'operazione straordinaria. Qualora l'operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i **destinatari** dell'obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

(MF/ms)